




LICEO ARTISTICO E MUSICALE STATALE FORLÌ



CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Tra

Il Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì con sede in Viale Salinatore, 17 (sede succursale per Dipartimento Musicale presso Palazzo Sangiorgi in Corso Garibaldi, 98), C.F. 80009450406 di seguito indicato "Soggetto promotore" o "Istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Fabio Gramellini, nato a Forlì (FC) il 06.11.1966,

SORELLE RESTA SNC

In persona del legale rappresentante con sede legale in Via **MARZINI 12** a **FAENZA**
C.F. **00081190394** indicato "Soggetto ospitante" rappresentato da **FABIO**

Premesso che

1. ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro - di seguito ASL - sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
2. Il Soggetto ospitante è in possesso di spazi adeguati, di attrezzature idonee e di adeguate competenze professionali per consentire l'esercizio dell'ASL, in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, e può garantire la presenza di un proprio tutor, dotato di competenze professionali e capace di affiancamento formativo;
3. l'attività organizzata dal Soggetto ospitante rappresenta una valida opportunità per gli studenti del Soggetto promotore, in coerenza con il percorso di studio liceale artistico e/o musicale;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture studenti proposti dal Soggetto promotore, ai fini dello svolgimento di un percorso di ASL non retribuito;

Art. 2

L'accoglimento degli studenti in ASL non costituisce rapporto di lavoro e non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, gli studenti in ASL sono però equiparati ai lavoratori, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di ASL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno designato dall'Istituzione scolastica e da un incaricato del Soggetto ospitante, denominato tutor esterno.

Per ciascun allievo in ASL, è predisposto un percorso formativo che fa parte integrante della presente Convenzione.

Sogge


Art. 3

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato;
- b) assiste lo studente nei percorsi di Alternanza e ne verifica e valuta, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento ed informa, inoltre, gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico);



LICEO ARTISTICO E MUSICALE STATALE FORLÌ



gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'ASL rapportandosi con il tutor esterno.

Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla organizzazione e alla valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e garantisce loro l'informazione/formazione sui rischi specifici della struttura ospitante e sul rispetto delle procedure interne;
- c) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Art. 4

Durante lo svolgimento dell'ASL gli studenti sono tenuti a:

- a) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- b) mantenere la riservatezza di tutti i dati, le informazioni e le conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante il percorso all'interno del contesto lavorativo;
- c) seguire le indicazioni del due tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze.

Art. 5

Il Soggetto promotore assicura i beneficiari del percorso in Alternanza Scuola Lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL in conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso la propria Compagnia Assicuratrice ASSICURAZIONE BENACQUISTA - n. Polizza 16704/24806Q.

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai beneficiari del percorso l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di Alternanza nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, ad informare il Soggetto promotore di qualsiasi incidente accaduto ai beneficiari, e ad individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Art. 6

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico cui si riferirà.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al Soggetto ospitante e al Soggetto promotore di risolvere la presente Convenzione con effetto immediato in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Forlì, 11

(firma per il Soggetto promotore)

Il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Gramellini

Documento firmato digitalmente ai sensi del

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

(firma per il Soggetto ospitante)

Caratteristica SILE NESTA

Corso Mazzini 10 - Tel. 21167

42013 FAENZA

od. fisc. e part. IVA 00091190397

Reg. Imprese n. 6240 Trib. Ravenna